



0044567-14/11/2024-DGISAN-MDS-P

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Direzione generale della salute animale

All'agenzia Regionale Sanitaria
Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza
alimentare. Regione Marche
regione.marche.veterinarialimenti@emarche.it;
ars.funzionev.alimenti@regione.marche.it

Al Comune di Genova
vigilanza@comune.genova.it

e, p.c. Agli Assessorati alla sanità delle regioni e Province
autonome

all'Assessorato Agricoltura Provincia Autonoma di
Bolzano

al Coordinamento interregionale area prevenzione e
sanità pubblica
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

al Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

al Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

al Ministero della Difesa
udc@postacert.difesa.it

all'Ufficio Legislativo

all'Ufficio di Gabinetto

al Dipartimento della salute umana,
della salute animale e dell'ecosistema (one health),
e dei rapporti internazionali (DOHRI)

SEDE

Oggetto: Autorità competenti designate, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Riscontro richieste di chiarimento.

Con la presente si riscontrano le richieste di chiarimento pervenute da codesta Agenzia regionale e da codesto Comune di Genova sull'interpretazione dell'articolo all'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, di spettanza del Ministero della Salute, nei settori di cui al comma 1 del suddetto decreto.

Nel dettaglio, alla luce del parere espresso in merito dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, al comma 1, individua, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali quali uniche autorità competenti designate *a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative* nei settori indicati, per parte di rispettiva competenza. Successivamente, al comma 3 e al comma 8, del medesimo articolo 2, indica gli ambiti specifici per i quali sono designate quali autorità competenti anche il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed il Ministero della difesa.

Inoltre, al comma 10, dispone che il Ministero della salute nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute (NAS) a cui riconosce potere di accertamento delle non conformità nei settori di applicazione del d.lgs. 27/2021 e di adozione dei relativi provvedimenti, mentre al comma 12 prevede che *il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.*

Il quesito della Direzione generale della AST di Ancona è finalizzato a chiarire se le autorità competenti di cui al citato articolo 2, comma 1 del d.lgs. 27/2021 siano le uniche a poter procedere all'attività di accertamento dei relativi illeciti amministrativi e contestazione delle sanzioni amministrative riscontrate durante lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori ivi previsti e quale validità abbiano i verbali di accertamento e contestazione redatti dagli Enti accertatori, diversi dalle aziende sanitarie locali o dai NAS, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 27/2021.

Al riguardo, come esplicitato nelle conclusioni del citato parere dell'Ufficio Legislativo si rappresenta che *"...non sembra potersi affermare che soggetti diversi dalle Autorità competenti – siccome*

partitamente e nominatim individuate nel corpo del d.lgs. 27/2021- possano procedere all'attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi".

Di conseguenza *"eventuali verbali di accertamento e contestazione da parte di Autorità già precedentemente competenti- epperò non sussumibili nell'alveo tratteggiato all'articolo 2, comma 1, del d.lgs.27/2021 – pur non potendo assumere rilevanza quali officiosi atti di iniziativa del procedimento sanzionatorio- in quanto non promanati da organi delle Autorità competenti ex lege d.lgs. 27/2021-potrebbero in ogni caso essere suscettibili di autonoma valutazione da parte delle medesime Autorità competenti ai fini della eventuale e successiva, azione di accertamento dell'illecito e di contestazione degli addebiti, con l'avvio del procedimento sanzionatorio che, in definitiva, ad esse Autorità competenti esclusivamente pertiene."*

Tale impostazione è, pienamente in linea con quanto affermato sul punto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica - nella Nota circolare del 08/06/2022 pure citata da codesta Direzione generale che si allega, che espressamente specifica: *dalla lettura della norma (articolo 2 del d.lgs. 27/2001) si evince che il legislatore ha voluto sancire una riserva di competenza in favore delle predette Autorità competenti con la conseguenza che, fuori dai casi costituenti reato, gli altri Organismi delle Forze di polizia non possono procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi.*

Dalle disposizioni di cui sopra è fatto salvo il settore del trasporto stradale di animali vivi in quanto il d.lgs. 151/2007, che introduce le sanzioni in attuazione del regolamento (CE) 1/2005, riconosce agli organi di polizia giudiziaria la competenza all'accertamento e alla contestazione delle relative violazioni con conseguente irrogazione delle sanzioni.

Contestualmente, nella citata Nota circolare, il Dipartimento della pubblica sicurezza, fa menzione della facoltà riconosciuta alle autorità competenti dal regolamento (UE) 2017/625, articolo 28, di delegare lo svolgimento dei controlli ufficiali, specificandone compiti e ambiti, ad altri soggetti istituzionali cosa che consentirebbe, ove praticata, di avvalersi anche delle Forze di polizia nell'ambito dell'esecuzione delle attività dei controlli ufficiali oggetto di delega.

Con riferimento allo specifico quesito del Comune di Genova che chiede a questo Ministero se i regolamenti comunali non rientrino nella riserva di competenza in capo alle autorità competenti designate all'articolo 2, comma 1 per l'accertamento e la contestazione delle violazioni rilevate nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali si rappresenta quanto segue.

In conformità al regolamento (UE) 2017/925 articolo 2, par. 1, per «controlli ufficiali» si intendono tutte le attività eseguite dalle autorità competenti o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare: a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

Ciò comporta che la riserva di competenza di cui trattasi si applica ogni qual volta la violazione accertata abbia ad oggetto il mancato rispetto di norme del regolamento (UE) 2017/625 direttamente applicabili e della normativa (cfr: articolo 1, par. 2 reg. (UE) 2017/625) emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei settori di cui al d.lgs. 27/2001, comma 1, che come correttamente affermato da codesto Comune può ricomprendere *“disposizioni legislative, regolamentari e amministrative”*.

Per esempio con riferimento alla Legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 *“Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”* che codesto comune ha allegato al quesito di cui trattasi, si sottolinea che le norme relative all'identificazione degli animali e la registrazione degli stabilimenti che detengono animali - inclusi gli animali da compagnia - rientra nel settore *“salute animale”* di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c) del d.lgs. 27/2001. Pertanto, i controlli ufficiali in tale ambito sono svolti per verificare la conformità alle relative disposizioni del regolamento (UE) 429/2016 e dei successivi regolamenti delegati, e a quelle contenute ne decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 concernente *adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali*, che ne disciplina anche le sanzioni. In questo caso quindi l'eventuale accertamento e contestazione degli illeciti ai fini dell'erogazione delle relative sanzioni ai sensi dell'articolo 2, d.lgs. 27/2021 in conformità all'interpretazione fornita, rientrerebbe nella competenza esclusiva delle autorità competenti designate.

Il Direttore Generale della
Direzione Generale per l'igiene e
la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Dott. Ugo Della Marta

Il Direttore Generale della
Direzione Generale della salute animale
Dott. Giovanni Filippini

Dott.ssa Patrizia Ippolito - uff.1 ex DGSAF
p.ippolito@sanita.it - 0659942014

Dott.ssa Rosa Maria Monteleone - uff.1 ex DGSAN
rm.monteleone@sanita.it - 0659942803